



COMUNE DI URGNANO
Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 14-07-2026

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con L. 88/2026

L'anno duemilaventisei il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 20:43, presso la sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gastoldi Marco	P	Pelucchi Alessandro Angelo	P
Epizoi Efrem	P	Melocchi Federica	P
Togni Giancarla	A	BONFADINI SIMONE	P
Rossi Silvia	P	Testa Cinzia	P
Pezzoli Elvis	A	PASSERA GIACOMO	P
Riseri Iolanda	P	ZAMMATARO ROSARIA MARIA	A
Rapizza Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza Gastoldi Marco in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Barberi Frandanisa Giovanni

L'Assessore Epizoi risulta presente in videoconferenza da remoto, in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 59 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Risulta presente l'Assessore esterno Drago;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Epizoi, il quale illustra l'argomento

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione XX maggio 2026, n. YY, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente

telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- il termine per l'adesione, alla luce delle modifiche che sono in corso di approvazione in Parlamento con la legge di conversione del DL 63/2026, scadrà il prossimo 31 luglio 2026;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 1.400.968,72 per le sanzioni al Codice della Strada;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 832.230,94 per Sanzione codice della strada;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 258.741,21;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 65% del valore dei carichi interessati;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies* limitatamente alle sanzioni codice della strada;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Marta Maria Cristina il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTI

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni;

ATTESO CHE la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente risultato:

Favorevoli	N. 8
Contrari	N. 0
Astenuti	N. 2 (Bonfadini, Testa)

ATTESO CHE la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, in ordine alla immediata esecutività del presente provvedimento, ha dato il seguente risultato:

Favorevoli	N. 8
Contrari	N. 0
Astenuti	N. 2 (Bonfadini, Testa)

ATTESO CHE la trascrizione integrale della discussione relativa alla presente deliberazione viene inclusa integralmente in calce al presente atto;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies* limitatamente alle sanzioni codice della strada;
- 2. DI INVIARE** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
- 3. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026
- 4. DI INVIARE**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- 5. DI DICHIARARE** l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune

TRASCRIZIONE DIBATTITO CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/07/2026

Punto n. 1 all'ordine del giorno

Adesione alla rottamazione quinquies – Articolo 1, commi da 82 e 101, L.N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026

SINDACO GASTOLDI MARCO. Procediamo quindi al dibattito del primo punto all'ordine del giorno: adesione alla rottamazione quinquies, articolo 1, comma da 82 a 101, legge nazionale 199/2025 e articolo 10 decreto Legislativo 38/2026 convertito in legge 88/2026.

Lascio la parola in remoto all'Assessore Epizoi per la spiegazione.

ASSESSORE EPIZOI EFREM. Grazie.

Allora, l'articolo 10 quinquies del decreto legge del 27 marzo 2026 numero 38 ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali; questo di fatto elimina un'evidente disparità di trattamento in base alla quale lo stesso tipo di credito non poteva essere oggetto di definizione agevolata se affidato all'ente di riscossione, privando molti Comuni di uno strumento utile a smaltire crediti pregressi e a diminuire i costi di gestione.

Considerato che la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e dal suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica; sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

La definizione si applica anche agli importi in contenzioso.

La procedura: a decorrere dal 15 settembre 2026 l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata dei propri siti istituzionali, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 27 o nel numero massimo di 54 rate bimestrali pari all'ammontare e si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 27.

Ci sono ci sono ovviamente anche dei casi di decadenza normati dall'articolo 1.

Considerato inoltre che il termine per l'adesione è il 31 luglio 26.

Considerato altresì che l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatta la possibilità di contenzioso.

Dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente di riscossione, risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente a 1.400.968,62 per le sanzioni codice della strada, ed è proprio sul codice della strada che andremo a deliberare questa sera.

Nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente riscossione per € 832.230,94 per sanzioni codice della strada; residui attivi relativi ai carichi affidati ad Aler risultano concorrenti al fondo crediti dubbia esigibilità pari ad un importo di 258.741,21.

Si ritiene pertanto di deliberare l'adesione alla definizione agevolata limitatamente alla sanzione del codice della strada.

Grazie.

SINDACO GASTOLDI MARCO. Grazie Assessore.

Ci sono interventi?

Prego Consigliere Testa.

CONSIGLIERE TESTA CINZIA. Da un lato è ammirevole il fatto che voi prendiate questa decisione. Francamente non siamo del tutto convinti che sia efficace.

Premesso comunque che questa delibera crea un trattamento di disparità tra coloro che sono stati puntuali e coloro invece che non lo sono, per qualsiasi motivo però non lo sono stati; quindi coloro che hanno sempre pagato puntualmente si vedono comunque da un lato penalizzati da questa decisione.

Premesso questo; potrebbe sì accelerare, però non siamo del tutto convinti perché se questa rottamazione avrà bene o male lo stesso esito di quella dei tributi erariali che è appena stata approvata, noi dubitiamo comunque che l'esito sarà sostanziale; speriamo.

Nessuno può sapere cosa succederà; speriamo che ci sia parecchia adesione.
Un'ultima cosa: volevo sapere se poi avete previsto la perdita di gettito.

ASSESSORE EPIZOI EFREM. Di fatto la perdita di gettito non sussiste, perché avendo in Agenzia dell'entrata 1.400.000 € e a bilancio ne abbiamo 832 di cui 258 al fondo di svalutazione crediti, su una valutazione del 65% abbiamo un gettito per assurdo superiore di 270.
Il pari gettito si ottiene con un'adesione di circa il 40%.

CONSIGLIERE TESTA CINZIA. Io francamente non sono del tutto convinta, perché trattandosi di una rottamazione cosa succede? Che vengono abbuonati sanzioni e gli interessi; per cui se io ho un credito nei confronti dei contribuenti di 1.000 e abbuono sanzioni e interessi, è chiaro che non ottengo tutto, abbuono sanzione e interessi.

Ma questo anche per i tributi erariali.

Io non sono convinta di questa risposta francamente.

SINDACO GASTOLDI MARCO. Consigliere, diciamo che i numeri sono questi; ovviamente è una proposta governativa, cioè parliamoci chiaro, è una proposta del Governo che dà facoltà ai Comuni di aderire o no; quindi se il Governo l'ha fatta e ha dato la possibilità al Comune di metterla in atto o no, si spera, come ha detto lei prima, che abbiano fatto i conti loro.

Però non è un'iniziativa del Comune di Ugnano, è un'iniziativa governativa che il Governo, e un governo vicino a voi, ha promosso e il Comune di Ugnano ha utilizzato.

Poi che sia efficace o no saranno poi i tempi a dirlo; noi oggi cogliamo l'occasione per poter fare questa cosa.

Perché non farlo? È un'opportunità, la accogliamo.

Funzionerà? Lo sapremo tra 6/8 mesi.

Tutto qua.

Non farlo voleva dire non coglie l'occasione, quindi avremmo già avuto la visione del risultato; farlo invece ci dà una possibilità.

La scelta è solo in questa direzione.

Prego Assessore e poi il Consigliere.

ASSESSORE EPIZOI EFREM. Questa è un'opportunità che si dà ai carichi pendenti; ovviamente non aderendo l'Agenzia di riscossione continuerà con le procedure che sta già attuando oggi; quindi nulla si ferma, si ferma solamente in caso di adesione.

Quindi di fatto è un'opportunità; è la famosa pace fiscale ancora dell'epoca del Ministro Salvini, è la classica pace fiscale dove uno prende una multa di 30 €, sono passati 15 anni e magari è costretto a pagarne il 400; è in questa direzione.

Per il Comune di Ugnano è un'opportunità, ma è un'opportunità soprattutto per i cittadini.

SINDACO GASTOLDI MARCO. Grazie Assessore.

Prego Consigliere Testa che mi aveva chiesto la parola.

CONSIGLIERE TESTA CINZIA. Sto semplicemente dicendo: sì, è un'opportunità che verrà dilazionata comunque in 54 rate, come i tributi erariali.

Dico solo che non sono d'accordo sui numeri; ci sarà sicuramente una perdita di gettito, questo dobbiamo metterlo in conto; è quello che voglio dire.

Poi è chiaro, ripeto, c'è una disparità di trattamento tra coloro che sono stati puntuali nei pagamenti e coloro che non lo sono; sono scelte.

Certo, anche sui tributi erariali è così del resto.

SINDACO GASTOLDI MARCO. Grazie Consigliere.

Ci sono altri interventi?

Quindi procediamo con le dichiarazioni di voto.

Prego Consigliere Passera.

CONSIGLIERE PASSERA GIACOMO. Buonasera a tutti.

Come gruppo consiliare Rinnoviamo Urgnano e Basella affrontiamo questo provvedimento con senso di responsabilità e con l'obiettivo di tutelare gli interessi della nostra comunità.

La proposta di adesione alla cosiddetta rottamazione quinquies rappresenta un'opportunità che può consentire a cittadini e imprese in difficoltà di regolarizzare la propria posizione fiscale favorendo il recupero dei crediti che diversamente potrebbero rimanere inesigibili.

Siamo consapevoli che ogni misura di questo tipo può suscitare opinioni diverse: da un lato offre una possibilità di rientro a chi ha accumulato debiti, dall'altro richiama l'esigenza di garantire equità nei confronti di chi ha sempre rispettato le scadenze.

Come lista civica riteniamo che il compito di un'Amministrazione sia quello di valutare con pragmatismo gli strumenti disponibili, privilegiando le soluzioni che possono portare benefici concreti al Comune e ai cittadini senza rinunciare ai principi di responsabilità e correttezza.

Per queste ragioni il gruppo Rinnoviamo Urgnano e Basella esprime voto favorevole alla proposta, auspicando che questa opportunità sia accompagnata da una costante attenzione alla riscossione ordinaria e da politiche che incentivino il rispetto degli obblighi tributari da parte di tutti.

SINDACO GASTOLDI MARCO. Grazie Consigliere Passera.

Prego, dichiarazione di voto Consigliere Testa per il gruppo Bonfadini.

CONSIGLIERE TESTA CINZIA. La nostra dichiarazione di voto.

Noi, sebbene riteniamo importante sicuramente questo decreto, questa possibilità e facoltà che ci viene data, però ci asteniamo per i motivi che abbiamo detto prima; nel senso che questa disparità di trattamento tra coloro che hanno sempre osservato con puntualità le scadenze e coloro invece che non sono stati puntuali, e poi soprattutto anche perché non siamo convinti dei numeri; questa direzione così lunga, è la prima volta in tutta la vita, perché in tutte le precedenti rottamazioni si arrivava a 15/20 rate, qui 54 rate; sicuramente secondo noi sul bilancio comunale peserà ancora di più.

SINDACO GASTOLDI MARCO. Grazie Consigliere.

Procediamo quindi alla votazione.

Favorevoli? Astenuti?

Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto.

Favorevoli? Astenuti? 2.

Per onor di verbale astenuti i Consiglieri Testa e Bonfadini.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Marco Gastoldi

Il SEGRETARIO COMUNALE

Giovanni Barberi Frandanisa

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli di Legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

1. Finalità della misura.

La misura è finalizzata a:

- definizione agevolata di tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente della Riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- ridurre il contenzioso tributario,
- incrementare la capacità di riscossione dell'Ente ed al contempo ridurre lo stock dei residui attivi dell'Ente.

L'ente intende aderire limitatamente al recupero delle sanzioni codice della strada.

La convenienza economico-finanziaria della misura è stata valutata tenendo conto:

- dell'elevato stock di residui attivi presenti nel bilancio dell'Ente;
- dell'andamento storico della riscossione, che evidenzia difficoltà di recupero integrale anche di sanzioni e interessi;
- della maggiore probabilità di incasso della quota capitale (tributo o entrata principale) rispetto alle componenti accessorie.

La misura risulta pertanto orientata a massimizzare la riscossione effettiva delle entrate, anche a fronte della rinuncia a componenti accessorie caratterizzate da bassa esigibilità.

2. Ambito applicativo.

L'ambito normativo di applicazione è definito dall'art. 10-quinquies del [D. L. n. 38/2026](#) (convertito nella Legge n. 88/2026 del 22 Maggio u.s.) e dall'art. 1, co. da 82 a 101, della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), nella parte non espressamente derogata, che attiene essenzialmente alla tempistica, ovviamente diversa da quella prevista per la rottamazione erariale.

In particolare, l'articolo 10-quinquies del D.L. 38/2026, prevede l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli Enti Locali.

L'applicazione della misura agevolativa è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento deliberativo di Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 – prorogata al 31 luglio 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 30 luglio 2026.

Si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:

- Entro il 31/07/2026 trasmissione all'agenzia delle Entrate Riscossione della delibera consigliare di adesione alla rottamazione quinquies e pubblicazione sul sito istituzionale;
- Entro il 30/09/2026 Trasmissione della delibera di adesione alla definizione agevolata al Dipartimento delle finanze;
- Tra il 16/10/2026 e il 15/12/2026 periodo entro cui il debitore può aderire alla definizione agevolata, rendendo apposita dichiarazione ad AdeR;
- Il 28/02/2027 invio da parte di AdeR al debitore della comunicazione con il totale delle somme da corrispondere a seguito della definizione agevolata;
- Il 31/03/2027 scadenza per il pagamento delle somme dovute dal debitore ovvero della prima rata in caso di rateizzazione;
- Il 31/01/2036 è il termine per il pagamento dell'ultima rata della definizione agevolata in caso di pagamento rateale in 54 rate bimestrali;
- Il 31/12/2026 è il termine entro il quale l'agenzia delle riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione agevolata e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

3. Coerenza con la situazione economico-finanziaria dell'Ente

I crediti oggetto della proposta di rottamazione non sono integralmente ricompresi nella valutazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). La definizione agevolata, , consente di consolidare incassi su quota capitale altrimenti a rischio di perdita definitiva. In tale contesto è importante riepilogare innanzitutto la situazione dei provvedimenti emessi che rientrano nella definizione agevolata (importi di seguito riportati al netto di sanzioni e interessi):

- Ruolo e accertamenti esecutivi Sanzioni Codice della strada, affidati al concessionario della riscossione coattiva, di € 1.400.968,72;

4. Impatto finanziario.

La rottamazione quinquies dei crediti comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati sulle posizioni debitorie oggetto di adesione. Tuttavia, tale riduzione riguarda componenti del credito caratterizzate da elevato grado di difficoltà nella riscossione e la misura è pertanto finalizzata a favorire il recupero del tributo o della quota capitale dovuta. La definizione agevolata è quindi orientata a massimizzare l'incasso delle entrate principali e a migliorare il tasso di riscossione dell'Ente. La stima del gettito atteso per le sanzioni codice della strada è stata elaborata sulla base dell'esperienza di riscossione maturata dal concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione ADER dalla data di affidamento dei ruoli ad oggi. In assenza di procedure coattive attivate (fermi amministrativi, pignoramenti, ecc.), il tasso di riscossione volontaria rilevato si attesta su valori molto contenuti confermando l'elevata inesigibilità del portafoglio crediti. Evidenziato che in bilancio risultano residui dal 2000 al 2023 per €. 832.230,94 relativi alla sola sanzione della strada in quanto non sono stati previsti interessi e sanzioni e un FCDE per €. 258.741,21 e pertanto la somma prevista d'incasso nel bilancio 2026 è di €. 573.489,73.

La stima, dal totale dei carichi rientranti nella definizione agevolata pari a circa € 1.400.968,72 presuppone un incasso aggiuntivo pari ad €. 827.478,99 (1.400.968,72-573.489,73) applicando, cautelativamente, alla somma prevista di €. 1.400.968,72 il tasso di adesione del 65% si ottiene un gettito atteso della definizione agevolata pari a circa € 840.581,23.

5. Effetti sugli Equilibri di Bilancio

La rottamazione dei crediti quinquies è stata valutata nel rispetto degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione. Le somme oggetto di possibile stralcio (sanzioni e interessi) presentano, sulla base dell'andamento storico, un elevato grado di inesigibilità e risultano già considerate nella determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.). L'iniziativa è pertanto idonea a migliorare la capacità complessiva di riscossione e a ridurre il volume dei residui attivi. L'operazione risulta compatibile con gli equilibri finanziari dell'Ente, in quanto:

- non determina riduzioni di entrate effettivamente esigibili;
- favorisce l'incremento della riscossione delle entrate principali.

6. Aspetti contabili e Effetti sui Risultati di amministrazione

La presentazione dell'istanza di rottamazione da parte del contribuente non comporta effetti immediati sulla contabilizzazione dei residui attivi dell'Ente. A seguito del perfezionamento della definizione, mediante il pagamento integrale o della prima rata delle somme dovute, si procederà alla rideterminazione del residuo attivo: la quota capitale incassata sarà collegata al relativo accertamento di Entrata presente nella contabilità dell'Ente, mentre le componenti **accessorie** stralciate (sanzioni e interessi) saranno eliminate dal conto del bilancio, laddove le stesse siano presenti, con corrispondente riduzione del FCDE già accantonato. La cancellazione dei residui e del FCDE avverrà contestualmente all'adesione alla rottamazione quinquies generando nel bilancio un disavanzo di circa 573.489,73 che verrà coperto nel corso del 2026 con una sopravvenienza attiva di €. 452.000,00. Il disavanzo netto pari ad €. 121.489,73 verrà ripianato secondo le regole ordinarie in 3 anni.

Resta fermo che gli effetti della definizioni agevolata saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito delle verifiche periodiche durante l'anno.

Il Responsabile finanziario
Marta Maria Cristina

ORGANO DI REVISIONE COMUNE DI URGNANO

Verbale n. 17 del 7/07/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta delibera consiliare di adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all’art. 1, commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 limitatamente alle Sanzioni Codice della Strada

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto , concernente adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all’art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l’ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell’istituto della “rottamazione quinquies” per i debiti relativi a ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 limitatamente alle Sanzioni Codice della Strada ;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica e finanziaria per l’attivazione della rottamazione quinquies limitatamente alle sanzioni Codice della Strada;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l’art. 10-quinquies del decreto-legge 27/3/2026 n. 38, in sede di conversione, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) di cui all’art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199 per le entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che l’art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che la suddetta proposta delibera consiliare:

- consente di rispettare il termine perentorio del 31 luglio ai fini della pubblicazione al sito internet dell'ente nonché trasmettere la stessa all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) così come previsto nel primo periodo del comma 2 dell'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;

- è stata predisposta nel rispetto delle prescrizioni, in termini di adempimenti, previsti dai commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e integrato dall'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;

- nella proposta delibera l'ente non ha derogato la disciplina statale in termini di criteri, scadenze e annualità oggetto della definizione agevolata;

- è stata predisposta tenendo Conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica ;

- è formulato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva;

L'Organo di revisione, sulla base della relazione del Responsabile del Servizio finanziario - in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni, prende atto che :

- dall'interrogazione del sito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), ed in particolar modo del servizio "Rendicontazione on-line: monitor enti" risultano per gli anni 2000-2023 carichi affidati all'agente della riscossione non ancora riscossi per euro 1.400.968,72 ;

- dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ancora da riscuotere, risulta iscritto in bilancio tra i residui attivi l'importo complessivo di euro 832.230,94, relativo alla sola quota capitale, con accantonamento nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) di un importo euro 258.741,21;

- le somme oggetto di stralcio quali interessi e sanzioni non risultano comprese nel sopracitato importo di € 832.230,94 ;

- la stima del gettito così come rilevato nella relazione tecnico finanziaria è formulata calcolando un tasso di adesione pari al 65 % che a parere del revisore non è oggettivamente determinabile;

- dalla relazione tecnico finanziaria si rileva che “ La presentazione dell'istanza di rottamazione da parte del contribuente non comporta effetti immediati sulla contabilizzazione dei residui attivi dell'Ente. A seguito del perfezionamento della definizione, mediante il pagamento integrale o della prima rata delle somme dovute, si procederà alla rideterminazione del residuo attivo: la quota capitale incassata sarà collegata al relativo accertamento di Entrata presente nella contabilità dell'Ente, mentre le componenti accessorie stralciate (sanzioni e interessi) saranno eliminate dal conto del bilancio, laddove le stesse siano presenti, con corrispondente riduzione del FCDE già accantonato. La cancellazione dei residui e del FCDE avverrà contestualmente all'adesione alla rottamazione quinquies generando nel bilancio un disavanzo di circa 573.489,73 che verrà coperto nel corso del 2026 con una sopravvenienza attiva di €. 452.000,00 Il disavanzo netto pari ad €. 121.489,73 verrà ripianato secondo le regole ordinarie in 3 anni.”

Tutto ciò premesso l'organo di revisione formula e seguenti osservazioni:

La contabilità dell'ente non rileva subito lo stralcio e attende l'adesione e il pagamento del contribuente in applicazione del principio contabile della prudenza che vieta di cancellare i residui attivi o di registrare minusvalenze/sopravvenienze attive basandosi sulla semplice approvazione della norma o sull'invio della domanda di adesione.

I residui attivi iscritti in bilancio devono restare integri in quanto l'ente non può stralciarli subito perché la Rottamazione-quinquies non è un provvedimento di cancellazione d'ufficio, ma una procedura che si attiva solo su base volontaria del contribuente.

Nelle more della normativa che indichi esattamente i tempi e la modalità di rilevazione contabile/finanziaria dei residui oggetto di rottamazione quinquies e del relativo fondo crediti dubbia esigibilità poiché dall'analisi dei residui attivi e del FCDE si prevede un possibile disavanzo di amministrazione l'Organo di revisione invita l'ente a valutare attentamente le modalità operative contabili da attuare e gli eventuali effetti negativi sul risultato di amministrazione, considerato che un eventuale disavanzo dovrà essere gestito secondo le ordinarie regole contabili previste dal TUEL e dai principi contabili applicati;

Il revisore da' comunque atto che l'eventuale disavanzo potrà essere coperto da una sopravvenienza attiva di 452.000,00 così come indicata nella relazione tecnico finanziaria.

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

Stante l' aleatorietà di qualsiasi previsione e la difficoltà di valutazione dell'impatto che il provvedimento in oggetto potrà avere sugli equilibri di bilancio invita l'Ente a tenere costantemente monitorata la situazione, predisponendo laddove necessario qualsiasi azione volta ad azzerarne o a ridurne gli eventuali effetti negativi .

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente e la relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ai fini della sua tempestiva efficacia nonché di trasmettere la delibera successivamente, entro il 30 settembre 2026, ai fini statistici al Ministero dell'economia e finanze.

Maslianico, 07/07/2026

L'Organo di Revisione
Rag. F. Stefania Zappa



